

CAMERA DEI DEPUTATI
VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
AUDIZIONE INFORMALE

C. 1521

(MODIFICA AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA VALORIZZAZIONE SUSSIDIARIA DEI BENI CULTURALI E L'ISTITUZIONE DEL CIRCUITO « ITALIA IN SCENA »)

10 DICEMBRE 2024

Dott. Marco D'Isanto

Consulente del Ministero della Cultura, esperto di management pubblico in campo culturale e di contrattualistica pubblica, docente di master universitari. Ha curato i partenariati speciali pubblico-privato del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, del Parco Archeologico e Museo Nazionale di Capo Colonna (KR), del Parco Archeologico di Sibari, della Reggia di Caserta e della Direzione Regionale Musei del Lazio. Attualmente svolge attività di assistenza tecnica per le forme di collaborazione pubblico-privato nei confronti del Museo Nazionale Romano, Colosseo e Parco Archeologico di Pompei. E' stato componente del Tavolo Tecnico presso la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura per le forme speciali di partenariato pubblico privato. E' componente del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Ministero della Cultura. E' autore di numerose pubblicazioni sui rapporti di collaborazione pubblico-privato in campo culturale, sull'inquadramento giuridico degli enti culturali, delle imprese culturali e creative e degli Enti di Terzo Settore. E' componente della commissione nazionale di Economia della Cultura presso l'Ordine dei Dottori commercialisti.

Il progetto di Legge *Italia in scena* affronta un tema molto rilevante sia sul piano giuridico che su quello gestionale: in che forme dare concreta attuazione al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale in un ambito specifico come quello del patrimonio culturale.

A rendere non semplice il rapporto pubblico-privato in ambito culturale è l'intreccio normativo tra il codice dei beni culturali, il codice dei contratti pubblici e le normative legate al terzo settore: la mancata armonizzazione tra i codici è uno dei principali fattori di rallentamento nell'azione pubblica ispirata ai principi della sussidiarietà.

Il codice dei beni culturali contiene una disciplina risalente al 2004 e nel corso di questi 20 anni pochissimi sono stati gli interventi destinati a recepire le innovazioni profonde che in termini di rapporto pubblico-privato e di sussidiarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento.

Le innovazioni normative, che pure hanno riguardato il patrimonio culturale, sono state tutte concepite all'esterno del perimetro del codice dei beni culturali, il quale contiene pertanto una configurazione dei rapporti pubblico-privato disarmonica rispetto all'evoluzione giuridica del fenomeno.

Si produce qui l'elenco delle norme extra-codicistiche che a partire dal 2001 sono state emanate in ordine alla valorizzazione dei beni culturali:

D.L. n. 351/2001 - art. 3 bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 comma 303/304/305 (concessioni di valorizzazione);

Il Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs 50/2016): art. 151 comma 3 (partenariato speciale pubblico-privato);

Il Codice del Terzo Settore (D. lgs 117/2017): artt. 55, 56 (co-programmazione e co-progettazione), art. 89 comma 17 (partenariato speciale pubblico-privato) e art. 71 comma 3 (Concessione di immobili culturali pubblici);

La Convenzione di Faro (Legge 1 ottobre 2020, n. 133);

Revisione della disciplina in materia di contratti pubblici (D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36): art. 134 (Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato);

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy: art. 22 (Registrazione di marchi per i luoghi della cultura).

La proposta di legge si concentra in particolare su alcune modifiche da apportare al Codice dei beni culturali attraverso l'introduzione dell'articolo degli articoli *121-bis* e *121-ter che* istituiscono:

- **l'Anagrafe digitale degli istituti**, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, volta alla mappatura di tutti i beni culturali pubblici e dei dati concernenti i soggetti incaricati della loro gestione nonché delle modalità e della qualità della gestione medesima, anche al fine di apportarvi modifiche ove ciò sia necessario.

- **l'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale**, finalizzato a costituire un registro di operatori privati interessati e qualificati a partecipare alla gestione indiretta, per rendere il sistema più efficace, efficiente e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario

Nella presente memoria si suggeriscono alcuni interventi integrativi:

- introdurre a carico del Mic il compito di emanare un decreto di disciplina dei rapporti sussidiari orientato al coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

- censire nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti gli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza delle Amministrazioni pubbliche;

-armonizzare le norme dell'art. 112 e dell'art. 115 con le disposizioni del codice dei contratti pubblici e con il codice del Terzo Settore;

-disciplinare, alla luce delle diffuse esperienze sussidiarie che a livello territoriale si sono sperimentate, il rapporto tra le **Fondazioni filantropiche e gli istituti della cultura** tenendo conto delle nuove disposizioni normative introdotte anche nel codice del terzo settore.

Una particolare attenzione merita la vicenda legata al partenariato speciale pubblico-privato. Essa costituisce la forma più evoluta di coinvolgimento dei privati e delle formazioni sociali in ambito culturale.

Si tratta di una disposizione contenuta in due testi normativi: il **codice dei contratti pubblici** ed il **codice del terzo settore**. La prima disposizione prevede all'art. 134 comma 2 che "Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua **tutela o alla sua valorizzazione**, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, **attivare forme speciali di partenariato** con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8". Il codice del terzo settore consente di fare ricorso alle procedure di cui all'art. 134 del codice dei contratti pubblici per attivare forme speciali di partenariato con Enti di terzo settore attivi nei processi di valorizzazione culturale.

L'innovazione profonda rappresentata da questa norma è il **richiamo esplicito alla partecipazione dei privati a tutte le dimensioni del patrimonio culturale**: recupero, restauro, manutenzione, ricerca, fruizione, gestione e valorizzazione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici colloca questa forma atipica di partnership pubblico-privato nel solco dei **contratti gratuiti**, e cioè di contratti privi di onerosità, intendendosi per essi quei rapporti che non prevedono esborsi finanziari diretti delle organizzazioni pubbliche a favore dei privati impegnati a collaborare per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Ed è proprio la natura gratuita del partenariato per i beni culturali a rafforzare l'inquadramento di questa forma speciale di dialogo pubblico-privato **nel solco dell'amministrazione condivisa**.

Nell'ambito di questo perimetro è possibile delineare strumenti amministrativi, la cui fonte giuridica è il principio di **sussidiarietà orizzontale** espresso nell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, in grado di promuovere un modello di azione pubblica che si arricchisce delle competenze, dell'esperienza, delle risorse e degli impulsi che la società, nelle sue varie articolazioni, è in grado di esprimere.

Le forme di gestione previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 115 conservano una impostazione che sembra essere ampiamente superata non solo dalla prassi ma anche dall'avvento di norme, a cui prima si è fatto cenno, a partire, appunto, da quella in commento del partenariato speciale iscritta nel codice dei contratti pubblici.

In questa prospettiva si propone un intervento normativo, nell'ambito del codice dei beni culturali, in grado di individuare una terza di forma di gestione del patrimonio culturale, distinta dalla gestione diretta (ad opera degli istituti pubblici) e dalla gestione indiretta (concessione di servizi), che delinei una nuova forma di coinvolgimento dei privati fondata sul dialogo attivo fra le istituzioni pubbliche e le varie articolazioni della società.

TESTO ORIGINARIO	EMENDAMENTI PROPOSTI
<p style="text-align: center;">PROPOSTA DI LEGGE</p> <p>Art. 1. (Principi e finalità)</p> <p>1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.</p>	<p>Dopo il primo comma si propone di inserire il seguente:</p> <p>2. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative, delle disposizioni contenute nella Legge 1 ottobre 2020, n. 133, nonché di quelle contenute nell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.</p>
<p>Art. 2. (Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)</p> <p>1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 121, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>« Art. 121-bis. – (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica) –</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della</p>	

cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.

2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà.

3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno: a) la natura del bene; b) la forma di gestione diretta o indiretta; c) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

d) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare i principi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.

5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre

Dopo la lettera d) inserire il seguente:

e) i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione, e ultima destinazione d'uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.

<p>banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.</p>	
<p>Art. 121-ter. – (Albo digitale della sussidiarietà orizzontale)</p> <p>1. In apposita sezione dell’Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l’albo digitale della sussidiarietà orizzontale.</p> <p>2. L’albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell’albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l’affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi sono consultati nell’ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all’articolo 112, comma 4, del presente codice.</p> <p>3. I requisiti dei candidati, le forme, le modalità della domanda e le categorie in cui l’amministrazione intende suddividere l’albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’albo di ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità nazionale anticorruzione.</p> <p>4. In ogni caso, l’iscrizione all’albo è consentita in ogni momento .</p>	<p>Al comma 2 si propone di inserire le seguenti modificazioni:</p> <p>dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dal presente codice,» sono inserite le seguenti: «dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;</p>
<p>Art. 3. (Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena »)</p> <p>1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell’ambito dell’Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall’articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell’albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell’articolo 121-ter del citato codice dei beni</p>	

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata « Italia in scena », ispirata ai principi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;

b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;

d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si propone di inserire il seguente articolo:

Art. 4. (modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e Forme di gestione)

1. All'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, **associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile** per la gestione di uffici comuni.

Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, **con gli Enti di Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.**

Il Ministero, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta **o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati** »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« **3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, e**

dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico-privato.

Il comma 4 è sostituito dal seguente

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta **o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente**, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 **e 3 bis**, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti **anche alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale**. La gestione in forma indiretta **o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3 bis** è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario **o del partner privato** e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari **o con i partner privati** delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio **o accordi di partenariato speciale pubblico-privato**, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di

gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio **o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato** sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, **mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3 bis**, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. **Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3 bis** può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri **o negli avvisi pubblici di cui all'art. 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.** La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

3. All'articolo 121 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 121 è sostituito dal seguente:

	<p>Art. 121 Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici</p> <p>1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all'art 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.</p>
<p>Art. 4. (Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale)</p> <p>1. All'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: « è rilasciata » sono inserite le seguenti: « entro tre mesi dalla data della richiesta »;</p> <p>b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo ».</p> <p>2. La validità temporale delle dichiarazioni di cui all'articolo 65, comma 4-bis, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato</p>	<p>Art. 5. (Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale)</p>

<p>qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.</p> <p>4. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione dei musei statali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi musei. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure.</p>	
---	--